



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 16

MISURA 3 – “REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”

SOTTOMISURA 3.1 – “SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3.1.1 – “ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”

PERMANENZA NEL REGIME DI QUALITÀ
PRIMA ADESIONE ANNO 2018 - Bando 16121
CONFERMA SECONDA ANUALITÀ 2019 – Bando 31282

CONFERMA TERZA ANNUALITÀ

- ANNO 2020 -

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE
1.1. Descrizione della tipologia di intervento
1.2. Obiettivi operativi
1.3. Ambito territoriale di applicazione
2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI
2.1. Soggetti richiedenti
3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
3.1. Condizioni soggettive di ammissibilità
3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità
4. INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI
4.1. Eleggibilità delle spese
4.2. Costi ammissibili e non ammissibili
4.3. Termini di esecuzione dell'intervento
4. PROFILI FINANZIARI
4.1. Budget dell'Avviso
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto
4.3. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni
4.4. Impegni del soggetto beneficiario
6. DOMANDA DI SOSTEGNO PER CONFERMA
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di conferma
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
7. IL PROCESSO VALUTATIVO
7.1. Selezione
7.2. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione
7.3. Ricevibilità delle istanze
7.4. Ammissibilità delle istanze
7.5. Valutazione di merito
7.6. Approvazione della graduatoria
8. CONCESSIONE DEI BENEFICI
8.1. Concessione e provvedimento
8.2. Varianti
8.3. Proroghe
9. DOMANDA DI PAGAMENTO
9.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
9.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9.3. Istruttoria della domanda di pagamento

10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RECUPERI
12. RECLAMI E RICORSI
13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
13.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari
13.2. Riduzioni e Sanzioni
14. ULTERIORI INFORMAZIONI
14.1. Riferimenti e contatti
14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali
ALLEGATO
A. Regimi di qualità e prodotti agricoli ammissibili

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione della tipologia di intervento

1.1.1 - La tipologia di intervento persegue l'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai prodotti agroalimentari abruzzesi di acquisire specifici vantaggi competitivi mediante la diffusione dei prodotti di qualità, dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità regolamentati.

1.1.2 - La tipologia di intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo sotto forma di pagamento annuale, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, biologico, ecc.), così come previsto dall'art. 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si prevede un sostegno per la prima iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

1.1.3 - La sottomisura 3.1 prevede la concessione di aiuti per cinque* anni **ai beneficiari che hanno aderito/partecipato ad uno o più regimi di qualità** tra quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell'Allegato A) al bando **Annualità 2018** (riportato in calce alla presente), adottato con Determinazione n.DPD019/112 del 22.06.2018 (**Bando 16121**), risultati beneficiari così come da Allegato A) alla Determinazione n.DPD019/61/19 dell'11.03.2019 – rettificata con DPD019/80/19 del 17.04.2019, confermato per l'anno 2019 mediante l'avviso di cui alla DPD019/144/2019 del 13.06.2019 (**Bando 31282**) e successivo provvedimento di concessione di cui alla DPD019/02/2020 del 08.01.2020 integrata con la Determinazione n. DPD019/129/20 del 16/06/2020, mediante la presentazione di apposita domanda di sostegno per la richiesta di conferma della permanenza nel regime prescelto per la **TERZA ANNUALITÀ**.

***NB:** dato atto che la programmazione del PSR 2014-2020 cessa al 31.12.2020, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili con il presente bando può essere assicurata, la corresponsione dell'aiuto **solo per tre delle cinque annualità d'impegno previste dal PSR**, fermo restando il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per l'intero quinquennio, fatte salve le disposizioni che saranno emanate con i regolamenti di transizione.

1.2. Obiettivi operativi

1.2.1 - L'obiettivo operativo dell'intervento è quello di indurre i produttori a integrarsi tra di loro applicando regole comuni, finalizzate a garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive (disciplinari/metodi) che prevedono livelli qualitativi superiori a quelli prescritti dalla normativa cogente.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

1.3.1 - L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della Sottomisura 3.1 - Intervento 3.1.1 è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1. Soggetti richiedenti

2.1.1 - I beneficiari sono i **produttori agricoli singoli o associati** che hanno aderito/partecipato ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell'Allegato A) **di cui all'avviso Anno 2018**, approvato con Determinazione n. DPD019/112/18 del 22.06.2018 (Bando 16121), risultati beneficiari per la suddetta annualità, con approccio singolo o collettivo, di cui all'elenco definitivo/provvedimento di concessione approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD019/61/19 del 11.03.2019 rettificata con DPD019/80/91 del 17.04.2019, confermato per l'anno 2019 mediante l'avviso di cui alla DPD019/144/2019 del 13.06.2019 (Bando 31282) e successivo provvedimento di concessione di cui alla DPD019/02/2020 del 08.01.2020 integrata con la DPD019/129 del 16/06/2020.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Permanenza nel regime di qualità prescelto (3[^]annualità)

3.1. Condizioni soggettive di ammissibilità

3.1.1 - Possono beneficiare dell'aiuto gli **agricoltori in attività**, come definiti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che **nell'anno 2018** hanno aderito per la prima volta ovvero in precedenza ad uno dei sistemi di qualità riportati nell'Allegato A) al presente avviso, risultati beneficiari per la suddetta annualità e riconfermati per l'annualità 2019 (vedasi da ultimo la Determinazione n. DPD019/02/2020 integrata con DPD019/129/20 del 16/06/2020).

3.1.2 - In caso di domanda presentata con approccio collettivo, le associazioni di agricoltori devono allegare alla domanda di aiuto l'elenco degli agricoltori "*aderenti*" al regime di qualità sovvenzionato per il quale hanno chiesto il sostegno, indicando per ciascun agricoltore il CUA e l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità indicato.

3.1.3 - L'associazione richiedente deve:

- a) essere riconosciuta ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999, in caso di consorzio di tutela delle DOP, IGP e STG;
- b) essere riconosciuta ai sensi dell'art. 41 della L. n. 238/2016 (ex art.17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61), in caso di consorzio di tutela delle DOP e IGP dei vini;
- c) essere costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli;
- d) essere riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP del settore degli ortofrutticoli;
- e) essere riconosciuta ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo;
- f) essere costituita secondo le disposizioni previste dal Codice civile o da leggi speciali per eventuali altre forme di aggregazione.

3.1.4 - I suddetti criteri di ammissibilità devono essere in possesso del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità

3.2.1 – È ammissibile l'intervento relativo alla **permanenza per l'annualità 2020** nel regime di qualità individuato al momento della presentazione della prima domanda di sostegno a valere sul bando 3.1 annualità 2018 (Bando 16121) e conferma anno 2019 (Bando 31282). La domanda di sostegno presentata dal richiedente deve aver superato positivamente la verifica di ammissibilità da parte degli uffici istruttori con conseguente adozione del provvedimento di concessione (Determinazione dirigenziale n. DPD019/61/19 del 11.03.2019 – rettificata con DPD019/80/19 del 17.04.2019 e Determinazione n. DPD019/02/2020 del 08.01.2020 integrata con DPD019/129/20 del 16/06/2020).

3.2.2 - Il provvedimento di concessione non deve essere stato seguito da revoca per il verificarsi di cause di esclusione.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI

4.1. Eleggibilità delle spese

4.1.1 - Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno/conferma sul portale SIAN e sino al termine fissato per la realizzazione degli interventi (vedi punto 4.3).

4.2. Costi ammissibili e non ammissibili

4.2.1 - La spesa ammissibile corrisponde all'importo dei costi sostenuti dall'impresa agricola nei confronti dell'organismo di certificazione/laboratorio riconosciuto per la partecipazione al sistema di qualità, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno e sino alla data di esecuzione degli interventi per l'annualità di riferimento, indicata al successivo punto 4.3.

4.2.2 - Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it ed ad eventuali successivi atti di aggiornamento che saranno resi conoscibili con analogha modalità.

4.2.3 - I costi ammissibili sono quelli relativi all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione, in particolare:

- a) costo per la quota annua fissa per l'attività di controllo e certificazione;
- b) costo per la quota annua variabile per l'attività di controllo e certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- c) costo per le analisi effettuate, previste dal disciplinare di produzione e/o dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- d) costi per le analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti, necessarie per la certificazione, se previste dai relativi piani di controllo;
- e) costo per le verifiche ispettive e/o analisi aggiuntive, formalmente richieste dall'organismo di controllo (tranne quelle effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'OdC).

4.2.4 - Non sono ammissibili dal presente intervento:

- a) il sostegno relativo a imprese subentrate ad altre che già erano iscritte ai regimi di qualità specifici prima della presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso in cui tale subentro preveda un diverso CUA;A;
- b) i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate fuori dal territorio della regione Abruzzo, anche se addebitati a imprese aventi sede legale nella regione Abruzzo.
- c) i costi di ispezioni aggiuntive e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'OdC.

4.2.5 - Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.1 del PSR e nel "Manuale delle Procedure".

4.3. Termini di esecuzione degli interventi

4.3.1 - Le attività previste per la "conferma 3° annualità" al regime prescelto (controlli, certificazione del prodotto, analisi) delle aziende già beneficiarie per le annualità 2018 e 2019, devono essere realizzate entro la data di scadenza dell'intervento per l'annualità 2020, fissata al **15 maggio 2021**.

NB: Poiché le produzioni interessate afferiscono a regimi/metodi differenti, con campagne di riferimento diverse a seconda del prodotto/metodo, si considera periodo utile per la spesa quello compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e quella di scadenza dell'intervento (annuale), indipendentemente dall'epoca di inizio e termine delle rispettive campagne.

4.4. Impegni del soggetto beneficiario

4.4.1 - Il soggetto beneficiario si impegna a:

- a) mantenere i requisiti di conformità e/o di certificazione del prodotto alla data di conclusione dell'intervento per l'annualità di riferimento (vedi punto 4.3);
- b) in caso di approccio collettivo l'associazione deve garantire l'adesione, al regime di qualità indicato, degli agricoltori per conto dei quali si richiede il sostegno.

4.4.2 - Il mancato rispetto degli impegni suddetti comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

4.4.3 - La verifica sul requisito della partecipazione/mantenimento ad un regime di qualità viene effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa. A tal fine, le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

5. PROFILI FINANZIARI

5.1. Budget dell'Avviso

5.1.1 - L'importo reso disponibile con il presente Avviso è ricompreso nell'ambito delle risorse previste per la misura 3 del PSR Abruzzo 2014-2020 ed a quelle che vi si aggiungeranno in conseguenza di eventuali future riprogrammazioni.

5.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

5.2.1 - L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per far fronte ai costi di certificazione/mantenimento relativi alla partecipazione ai regimi di qualità.

5.2.2 - Il sostegno viene erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base ai costi di certificazione/mantenimento realmente sostenuti ed in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura dei costi stessi.

5.3. Limiti stabiliti all'intervento

5.3.1 - Per ogni soggetto aderente e ritenuto ammissibile è riconosciuto l'importo massimo di spesa ammissibile di 3.000,00 euro/anno, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata (ivi compreso l'eventuale nuova domanda per altro regime).

5.3.2 - Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole, il massimale di 3.000,00 euro/anno è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo.

5.4. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

5.4.1 - Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-duble funding) da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

5.4.2 - Gli aiuti relativi al presente avviso afferenti al regime di qualità della produzione biologica di cui all'Art. 16, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/13 **NON SONO COMPATIBILI** con gli aiuti previsti dalla **Misura 11** Agricoltura biologica – Sottomisura 11.1 - Tipologia d'intervento 11.1.1 – Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 – Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

5.4.3 - Gli aiuti invece per l'adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) di cui all'Art. 16, comma 1 lettera b) del Reg. (UE) n.1305/13 **SONO COMPATIBILI** con gli aiuti previsti dalla **Misura 10** Pagamenti agro-climatico-ambientali – Sottomisura 10.1 - Tipologia di intervento 10.1.1 – Produzione integrata.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO-CONFERMA

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno/conferma

6.1.1 - Coloro che hanno presentato domanda di sostegno per la partecipazione al regime di qualità (adesione nuove aziende) con riferimento all'anno 2018, risultata ammissibile e seguita da provvedimento di concessione, giusta Determinazione dirigenziale n. DPD019/61/19 del 11.03.2019 – rettificata con DPD019/80/19 del 17.04.2019, confermata per l'anno 2019 giusta Determinazione dirigenziale n. DPD019/02/20 del 08.01.2020 – integrata con DPD019/129/20 del 16/06/2020, possono presentare domanda di sostegno per i costi derivanti dalla permanenza nel regime di qualità al quale hanno già aderito, a valere sul presente bando.

6.1.2 - Il richiedente può presentare la domanda di sostegno/conferma o individualmente (approccio singolo) o attraverso una associazione di produttori (approccio collettivo) per la permanenza alla 3° annualità nel regime di qualità individuato nella domanda di sostegno presentata a valere sul bando annualità 2018 (Bando 16121) di cui alla Determinazione n. DPD019/112/87 del 22 giugno 2018.

NB: Il richiedente, singolo o associato, nella domanda di sostegno-conferma può richiedere il contributo solo per la permanenza (3° annualità) nel regime prescelto ossia non può cambiare il regime di qualità ed aderire ad eventuale altro regime.

6.1.3 - Lo stesso richiedente può presentare più di una domanda di sostegno-conferma in relazione a diversi regimi di qualità cui ha aderito in precedenza, nel limite del massimale annuo di Euro 3.000,00.

6.1.4 - Con particolare riferimento all'approccio collettivo, lo stesso agricoltore può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altro diverso regime. Resta fermo l'importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo agricoltore.

6.1.5 - Non possono essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno/conferma per lo stesso regime.

6.1.6 - Non possono inoltre essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente, né tramite l'associazione, più domande di sostegno per i regimi di qualità biologico e SQNPI.

NB: Qualora il richiedente risulti presente sia tra i soggetti aderenti/partecipanti al regime di qualità biologico (non usufruendo dei benefici di cui alla Misura 11) che in quello del SQNPI, quella al SQNPI viene considerata inammissibile.

6.1.7 - Le domande di conferma per gli anni successivi (quarto e quinto anno) devono essere presentata sui pertinenti bandi (se autorizzati ai sensi delle disposizioni che saranno emanate con i regolamenti di transizione).

6.1.8 - **A pena di irricevibilità**, la domanda di sostegno-conferma va presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, **entro il 25 settembre 2020**.

6.1.9 - Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione del sito della Regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente – Sezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici".

6.1.10 - La domanda di sostegno/conferma deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, sono automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal proponente, è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

6.1.11 - Si fa presente che le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale->

[sian/sottosezione.jsp?pid=9](#) .

6.1.12 - Laddove il beneficiario intenda avvalersi di un professionista formalmente delegato per l'inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno e di pagamento, questi deve inoltrare la richiesta di accesso al portale SIAN e relativa delega utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale> (approvato con la Determinazione DPD/129/2016). La richiesta deve pervenire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del presente avviso.

6.1.13 - La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

6.1.14 - In caso di malfunzionamento del SIAN il richiedente è tenuto ad aprire tempestivamente un ticket indirizzando la mail a helpdesksian@almaviva.it ai fini della risoluzione del problema. Non sono presi in considerazione ticket di malfunzionamenti aperti oltre il termine di scadenza del bando.

In caso di impedimento alla presentazione della domanda dovuta a malfunzionamenti SIAN, il richiedente è tenuto a segnalare tramite PEC, al Servizio competente, l'impossibilità alla presentazione della domanda, allegando il ticket.

Il Servizio competente, in raccordo con la competente struttura del SIAN, verifica l'esito del ticket e, in caso di accertato impedimento dovuto al malfunzionamento del sistema informativo, procede ad autorizzare il completamento della domanda.

6.1.15 - Tutta la documentazione di cui al successivo punto 6.2 deve essere allegata alla domanda di sostegno in formato elettronico. E' esclusa la presentazione su supporto cartaceo.

6.1.16 - Sino a 15 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno-conferma

Permanenza nel regime di qualità prescelto (3[^] annualità)

6.2.1 - Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AGEA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda di conferma;
- b) copia documento d'identità del sottoscrittore della domanda di conferma;
- c) attestazione dell'OdC relativa alla permanenza della ditta nel regime prescelto alla data di conclusione dell'intervento per l'annualità 2019 (15 maggio 2020);
- d) n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la permanenza nel regime prescelto delle DOP-IGP dei prodotti agricoli e alimentari o delle DOP-IGP dei vini per l'annualità di riferimento, indicando separatamente i costi fissi di adesione/partecipazione ed eventuali costi variabili;
- e) n. 1 preventivo dell'ente di certificazione prescelto relativo alla permanenza nel regime SQNPI/BIO per l'annualità di riferimento, indicando separatamente i costi fissi di adesione/partecipazione e eventuali costi variabili;

- f) n. 1 preventivo dell'ente di certificazione prescelto relativo alla permanenza in altri regimi riconosciuti per l'annualità di riferimento, indicando separatamente i costi fissi di adesione/partecipazione ed eventuali costi variabili;
- g) n. 3 preventivi puntuali per le analisi di controllo/autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti dal Mipaft o accreditati da Accredia in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, necessarie per la certificazione, **se previste dai relativi piani di controllo/autocontrollo** (NB: *i tre preventivi devono essere confrontabili e riportare il numero delle analisi previste ed il costo complessivo delle stesse. Si fa presente che in assenza delle informazioni suddette sarà riconosciuta la spesa per una sola analisi indicata nel preventivo più conveniente. Non sono ammesse motivazioni di scelta del fornitore dei servizi legate alla distanza/vicinanza o maggiore fiducia nello stesso*);
- h) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesta di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di partecipazione e certificazione oggetto del presente avviso; nel caso di un'organizzazione di produttori che gestisce un programma operativo approvato contenente azioni simili, l'impegno a non richiedere un sostegno per le azioni già inserite nel quadro del programma operativo presentato dall'OP a valere sulle misure previste nella relativa OCM (Organizzazione Comune di Mercato), al fine del rispetto del principio del "non-doppio finanziamento" (no-duble funding); in caso di adesione al regime biologico, di non aderire alla Misura 11 Agricoltura biologica – Sottomisura 11.1 - Tipologia d'intervento 11.1.1 – Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 – Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

6.2.2 - In caso di domanda presentata con **approccio collettivo** dall'associazione di produttori occorre aggiungere anche la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riportante l'elenco delle imprese agricole associate richiedenti il sostegno, con indicazione del nome/ragione sociale e del CUA di ciascun aderente al regime.

7. IL PROCESSO VALUTATIVO

7.1. Selezione

7.1.1 - Poiché le ditte potenziali beneficiarie del presente avviso sono state oggetto di valutazione di merito nell'ambito del bando relativo all'annualità 2017, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD019/146/2017 del 26.06.2017 ed ammesse utilmente in graduatoria/provvedimento di concessione con Determinazione dirigenziale n.DPD019/91/2018 del 29.05.2018 rettificata con DPD019/213 del 16.10.2018, non si procede alla definizione di una graduatoria di merito.

7.2. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione

7.2.1 - Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, si procederà al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno/conferma. L'iter istruttorio viene avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del/degli incaricato/i delle valutazioni di ricevibilità, valutazione di idoneità-ammissibilità, che sono comunicati ai beneficiari ai sensi della L.241/90. Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore del Servizio competente.

7.3. Ricevibilità delle istanze

7.3.1 - Gli uffici competenti svolgono le istruttorie delle domande in ordine di scarico da sistema.

7.3.2 - La valutazione di **ricevibilità** è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza da parte del Servizio competente mediante l'esame della:

- a) presentazione entro i termini previsti;
- b) sottoscrizione dell'istanza;
- c) presenza di valido documento di identità.

7.3.3 - Sono dichiarate **irricevibili**, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:

- a) presentate oltre i termini stabiliti;
- b) prive della firma del richiedente;
- c) prive della copia di documento di identità valido;

7.3.4 - L'incaricato dell'istruttoria conclude la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

7.3.5 - In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

7.3.6 - In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. E' consentita la presentazione di istanze di riesame.

➤ ***Riesame a conclusione della fase di ricevibilità***

7.3.7 - Il riesame va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avvenuta esclusione dell'istanza di cui al punto 7.3.5 al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

7.3.8 - Nei 10 (dieci) giorni successivi, il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari al fine di assicurare la necessaria terzietà, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare la ricevibilità o l'irricevibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC.

7.4. Ammissibilità delle istanze

7.4.1 - La valutazione di ammissibilità è accertata dal Servizio competente ed attiene alla verifica:

- a) della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- b) della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- c) della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
- d) della presenza del preventivo dell'OdC prescelto e di almeno n. 3 preventivi per ciascuna fornitura/servizio da acquisire (es. analisi se previste dal piano di controllo/autocontrollo) e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
- e) del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- f) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

7.4.2 - Qualora le eventuali **integrazioni documentali** richieste dal Servizio competente, decorso il termine di 10 (dieci) giorni di calendario a ciò fissato dallo stesso, risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda

di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data comunicazione al richiedente mediante PEC.

7.4.3 - Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg. (UE) n.1306/2013, le domande di aiuto (e di pagamento) possono essere corrette o adattate d'ufficio in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di **errori palesi** riconosciuti dal Servizio competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il Servizio competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. A titolo esemplificativo, si fa riferimento a:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda;
- campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
- codice statistico o bancario errato.
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici;
- discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda e tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa;

Dell'eventuale correzione apportata è data comunicazione tempestiva all'interessato.

7.4.4 - La verifica può avere esito positivo o negativo: in caso di esito positivo l'istanza è dichiarata ammissibile ed è quindi avviata alla valutazione di merito. In caso di esito negativo l'istanza è dichiarata inammissibile e viene esclusa dalle ulteriori fasi valutative. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. Sono consentite istanze di riesame.

➤ ***Riesame a conclusione della fase di ammissibilità***

7.4.5 - E' consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato l'**inammissibilità** della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 7.4.4 al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

7.4.6 - Nei 10 (dieci) giorni successivi, il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari al fine di assicurare la necessaria terzietà, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC.

7.5. Valutazione di merito

7.5.1 - Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, come specificato al punto 7.1, **NON SI PROCEDE alla valutazione di merito ed all'attribuzione del punteggio**, trattandosi di impegno pluriennale. Le domande risultate ammissibili vengono inserite nell'elenco definitivo.

7.6. Approvazione degli elenchi definitivi

7.6.1 - Le risultanze delle valutazioni di ammissibilità, contenute nel verbale istruttorio con esito positivo parziale o con esito negativo sono comunicate alle ditte richiedenti con PEC.

7.6.2 - Le ditte, in caso di difformità tra la domanda di sostegno e l'esito dell'istruttoria, hanno la possibilità di presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data successiva alla comunicazione PEC. In mancanza di osservazioni la

valutazione si considera accettata.

7.6.3 - Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data successiva alla comunicazione di cui al punto 7.6.2, **richiesta di riesame del contributo assegnato** solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

7.6.4 - Nei 10 (dieci) giorni successivi, il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari al fine di assicurare la necessaria terzietà, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità della richiesta, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC.

7.6.5 - Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità adotta gli **elenchi definitivi**, che constano dei seguenti documenti:

- L'elenco definitivo delle domande di conferma idonee e finanziate o parzialmente finanziate, indicando per ciascuna la spesa ammessa e il contributo concesso;
- L'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili o inammissibili, indicando per ciascuna una sintetica motivazione.

7.6.6 - L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. Il provvedimento relativo all'approvazione degli elenchi definitivi viene pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

8. CONCESSIONE DEI BENEFICI

8.1. Concessione e provvedimento

8.1.1 - Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo dei beneficiari con conferma. L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione, anche in forma aggregata, specifica:

- numero identificativo della domanda di sostegno attribuito dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- codice unico di progetto (richiesto rilasciato a sistema Rete Rurale)
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data per la sua conclusione.

8.1.2 - Al provvedimento è allegato il quadro economico della spesa approvata (con le eventuali revisioni della spesa ammessa). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati ovvero, in caso di elevato numero di soggetti beneficiari, con pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" **avente valore erga omnes**.

8.2. Varianti

8.2.1 - Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, raccomandano, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

8.2.2 - Sono considerate varianti per la presente sottomisura:

- *il cambio di beneficiario;*

- *il cambio dell'organismo di controllo prescelto.*

8.2.3 - Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, **due varianti** debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva. Le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate dal Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità.

8.2.4 - Nel caso di cambio del beneficiario, per cessione totale o parziale dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

8.2.5 - Il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina l'autorizzazione alla domanda di variante per subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, il Servizio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della domanda di variante per subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

8.2.6 - Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione della domanda di sostegno.

8.3 Proroghe

8.3.1 - Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi ovvero per la presentazione della domanda di pagamento, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **al massimo due proroghe** per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi oltre le scadenze prefissate, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma nonché le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali (Art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

8.3.2 - La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta.

L'AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.

9. DOMANDA DI PAGAMENTO

9.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

9.1.1 - Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento. Il contributo è erogato annualmente, in un'unica soluzione, come saldo finale previa verifica di esso.

La domanda di pagamento relativa al saldo annuale deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 4.3 – salvo concessione di eventuali proroghe).

9.1.2 - Il soggetto richiedente presenta la domanda di saldo alla Regione Abruzzo esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della stessa.

9.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

9.2.1 - La richiesta di **pagamento del saldo** (annuale) deve essere corredata, di regola, dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
- b) copia documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- c) quadro riepilogativo delle spese sostenute (in forma di quadro sinottico);
- d) copia conforme delle fatture debitamente quietanzate o altra documentazione equivalente emesse dall'Organismo di Controllo o da Laboratori analisi, da cui si evince la natura e l'ammontare della spesa sostenuta. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo per conto dei propri associati le fatture dovranno essere intestate all'associazione dei produttori, ma dovranno riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/regime). Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al PSR Abruzzo 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1.1, pena l'inammissibilità dell'importo relativo (salvo il chiaro collegamento tra spesa sostenuta e azioni ammissibili connesse alla sottomisura);
- e) tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante (estratto conto bancario, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente);
- f) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante che le fatture allegare alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; che per le spese relative, oggetto di accertamento, non si è beneficiato di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione degli interventi previsti nella domanda di aiuto approvata dalla Regione Abruzzo;
- g) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dagli OdC o da altre eventuali ditte fornitrici di servizi (es. laboratori di analisi) e copia del DURC regolare in corso di validità dei medesimi.

9.2.2 - Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- Documento rilasciato dall'ente di certificazione attestante, per ogni soggetto aderente:

- a) gli estremi del/i certificato/i di conformità rilasciato/i e/o di permanenza nel regime, oppure
- b) i termini previsti per la risoluzione di eventuali non conformità.

9.2.3 - Solo la situazione di irregolarità grave, con esclusione dal sistema di controllo nell'anno di riferimento, porterà alla decadenza della domanda.

9.3. Istruttoria della domanda di pagamento

9.3.1 - L'istruttoria delle domande di pagamento, a qualsiasi titolo prodotte, è affidata al Servizio competente, nel rispetto di quanto stabilito dal "Manuale delle Procedure" approvato con la DPD/164/2020. Essa prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad:

- a) accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di aiuto ammessa;
- b) accertare la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.

9.3.2 - In sede di accertamento di avvenuta partecipazione al regime di qualità indicato, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta partecipazione.

9.3.3 - L'accertamento dell'avvenuta partecipazione e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del saldo; all'esito di detti controlli sarà redatto il verbale di accertamento di avvenuta partecipazione e certificazione del prodotto con proposta di liquidazione del contributo.

9.3.4 - L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

9.3.5- Eventuali verifiche negative del DURC del soggetto beneficiario non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal contributo spettante. Infatti, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni, con il modello ALLEGATO F inserito nel "Manuale delle Procedure" viene comunicato alla medesima l'importo da compensare.

10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

10.1 - Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata;
- b) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- c) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi della CE, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

10.2 - Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti l'adesione a regime/metodo indicato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento;

- b) ricevuta bancaria;
- c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
- d) carta di credito;
- e) bollettino postale.

10.3 - Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato o una codificazione contabile adeguata.

10.4 - Non sono ammessi in alcun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

11. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

11.1 - Fatte salve le fattispecie già individuate in narrativa, costituiscono sempre:

a) **Motivo di esclusione** dalle successive fasi del procedimento valutativo:

- I. Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
- II. Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;

b) **Motivo di decadenza** dai benefici:

- I. Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- II. Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- III. Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- IV. Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- V. Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- VI. Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
- VII. Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- VIII. Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- IX. Mancata realizzazione dell'intervento;
- X. Rinuncia da parte del beneficiario;
- XI. Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

c) **Motivo di revoca** dei benefici:

- I. Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- II. Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- III. Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- IV. In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- V. Mutamento della situazione di fatto.

d) **Motivi di applicazione di riduzione** dei benefici:

- I. Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- II. Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- III. Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

11.2 - La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

11.3 - Le cause di **forza maggiore e le circostanze eccezionali** trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

11.4 - La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

11.5 - La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:

- a) decesso del beneficiario:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:
 - certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda:
 - provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario:
- provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
- Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

11.6 - La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

11.7 - Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- a) Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- b) Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- c) Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- d) Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- e) Comunicazione esiti del procedimento.

11.8 - Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

11.9 - La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

11.10 - L'eventuale **restituzione** da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

11.11 - L'eventuale individuazione di **irregolarità** riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

12. RECLAMI E RICORSI

12.1 - Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulle misure del PSR hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio procedente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale di punteggi, del finanziamento o del pagamento.

12.2 - La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione. Nei 10 giorni successivi, il Servizio competente provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.

12.3 - I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Promozione delle Filiere: dpd019@pec.regione.abruzzo.it ovvero all'AGEA.

12.4 - Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.
- ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI

13.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

13.1.1 - Le domande di aiuto e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014 Titolo IV - misure non connesse alla superficie.

13.1.2 - Gli impegni presi in carico dai beneficiari, sulla base del presente Avviso, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in situ/loco ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 809/2014. A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto ed eventuali sanzioni di cui al paragrafo successivo.

13.2. Riduzioni e Sanzioni

13.2.1 - Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, il Servizio competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

13.2.2 - Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

13.2.3 - L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

13.2.4 - In ogni altro caso si fa riferimento a quanto stabilito dal punto 9 (Sanzioni) del "Manuale delle Procedure" approvato con la DPD164 del 21.05.2020.

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

14.1. Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura
Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD 019
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA
Tel. 085 7671 (centralino) – 085 7672927
PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it

14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali

14.2.1 - Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

14.2.2 - L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

14.2.3 - I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

14.2.4 - I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

14.2.5 - Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

14.2.6 - I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

./.

ALLEGATO A

REGIMI DI QUALITÀ E PRODOTTI AGRICOLI AMMISSIBILI

I regimi di qualità che l'Abruzzo intende sostenere all'interno della Misura 3 sono quelli istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali, così come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 per quanto concerne la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3, e DM 8 maggio 2014, concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata;
- Decreto 4337/2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica;
- Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.
- Gli schemi di qualità volontari per essere supportati devono rientrare nel "best practice guidelines" dell'Unione Europea e consultabili in: <http://eurlex.europa.eu> (GUUE 2010/C341);

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1. Regime di qualità delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

Olio extravergine di oliva "Aprutino-Pescarese" DOP
Olio extravergine "Colline Teatine" DOP
Olio extravergine di Oliva "Pretuziano delle Colline Teramane" DOP
Zafferano dell'Aquila DOP
Salamini Italiani alla cacciatora DOP (interregionale)
Oliva Ascolana del Piceno DOP (interregionale)
Carota dell'Altopiano del Fucino IGP

Patata del Fucino IGP
Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP (interregionale)
Agnello del Centro Italia IGP (interregionale)

2. Regime di qualità delle STG dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

Mozzarella STG

3. Regime di qualità della **produzione biologica** (reg. (CE) n. 834/2007) – Prodotti agricoli ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008.

4. Regime di qualità delle DOP/DOC-DOCG e IGP/IGT nel **settore vitivinicolo** (Reg. (UE) n. 1308/2013) – Vini registrati nello specifico registro dell'Unione (E-Bacchus):

Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo DOCG
Terre Tollesi o Tullum DOCG
Abruzzo DOC
Cerasuolo d'Abruzzo DOC
Controguerra DOC
Montepulciano d'Abruzzo DOC <ul style="list-style-type: none"> • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Casauria o Terre di Casauria • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Alto Tirino • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Peligni • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Teate
Ortona DOC
Trebbiano d'Abruzzo DOC
Villamagna DOC
Colli Aprutini IGT
Colli del Sangro IGT

Colline Frentane IGT
Colline Teatine IGT
Colline Pescaresi IGT
Del Vastese o Histonium IGT
Terre Aquilane o Terre de L'Aquila IGT
Terre di Chieti IGT

5. Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n.110/2008.

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>)

6. Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario.

I controlli sulle produzioni sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

1. sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ) in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) in base ai disciplinari approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la Regione Abruzzo;

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):

- Detti regimi facoltativi consistono nelle certificazioni volontarie di processo e/o prodotto. Quelli ammessi sono: **BRC – IFS, GLOBALG.A.P.**
- Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale relativi a regimi facoltativi di certificazione di cui al Reg CE n.1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n.653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano.
